REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1990

che determina per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la produzione effettiva di olio d'oliva e il quantitativo da riportare alla campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1226/89 [4], in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1988/1989 il regolamento (CEE) n. 671/89 della Commission [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2290/89 [6], ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato;

considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 98/89 [8], gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che da queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1988/1989, per l'Italia è pari a 390 000 t, per la Francia a 1 200 t, per la Grecia a 319 231 t, per la Spagna a 408 000 t e per il Portogallo a 24 570 t; che il quantitativo ammissibile per il rimborso del FEAOG è pertanto costituito dalla somma dei quantitativi comunicati alla Commissione;

considerando che la produzione effettiva della campagna 1988/1989 si è rivelata inferiore al quantitativo massimo si è rivesata fissato per questa stessa campagna; che in consequenza, l'importo dell'aiuto unitario alla produzione fissato per la suddetta campagna con il regolamento (CEE) n. 2111/88 del Consiglio [9] non è corretto dal coefficiente di cui all'articolo 5, primo paragrafo, quinto comma del regolamento n. 136/66/CEE; che inoltre, in applicazione di questa stessa disposizione, è necessario determinare il quantitativo che deve essere aggiunto al quantitativo massimo fissato per la campagna 1989/1990;

considerando che in base ai dati disponibili è opportuno determinare il quantitativo effettivo e il quantitativo da riportare alla campagna 1989/1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la produzione effettiva di olio d'oliva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione e che è ammissibile per il rimborso del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 1 143 001 t.

Il quantitativo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2261/84 da riportare alla campagna 1989/1990 è pari a 206 999 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
[3] GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.
[4] GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 17.
[5] GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 8.
[6] GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 27.
[7] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[8] GU n. L 14 del 18. 1. 1989, pag. 14.
[9] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione